

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati per i Sistemi di Gestione

Loro Sedi

Ns. rif.: DC2016SSV014

Milano, 22/02/2016

Oggetto: Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia - Circolare N° 7 /2016
Applicazione regolamento di esecuzione UE 2015/1502 della Commissione (relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'art.8 par.3 del Regolamento UE n.910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno) – controllo e verifica dell'identità (persona fisica).

A fronte della pubblicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia d'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche, nel Settembre 2015 è stato pubblicato il regolamento attuativo (UE) 1502.

Tale regolamento attuativo n° 1502, all'Art. 2.1.2 fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di riconoscimento delle "identificazioni sicure delle persone fisiche", già effettuate da operatori pubblici e privati, prima della pubblicazione del regolamento medesimo.

Gli operatori economici interessati da questa disciplina sono prevalentemente Banche e altri Intermediari finanziari.

Al fine di non dover ripetere tali operazioni di identificazione, gli operatori di servizi fiduciari interessati possono dimostrare la validità dei processi di riconoscimento dei cittadini già eseguiti in passato tramite l'esibizione di una "garanzia equivalente" che deve essere confermata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato da un Organismo di Accredimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008.

Pertanto, detti operatori pubblici o privati potranno dimostrare tale "garanzia equivalente"

- Attraverso un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la Qualità, o per la Sicurezza delle Informazioni, o dei Servizi Informatici, ammesso che lo scopo di certificazione copra tale processo di identificazione. Detto certificato deve essere stato rilasciato da un Organismo di certificazione accreditato ISO/IEC 17021 in coerenza con il Reg. 765/2008 per lo schema e settore specifico.
- Ovvero di un rapporto di Ispezione, rilasciato da un Organismo di Ispezione di Tipo A accreditato ISO/IEC 17020 in coerenza con il Reg. 765/2008 per il servizio di ispezione del processo di identificazione dei privati (processo di rilascio delle identità e gestione delle registrazioni pregresse di tali processi), ai fini del rilascio di specifiche attestazioni di conformità al disposto dell'Art. 2.1.2 del regolamento (UE) 1502:2105. Nel caso di intermediari finanziari, di cui all'art. 11 comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs. 231/07, per dare evidenza della validità del processo di identificazione dei privati, dovranno essere utilmente adottate le disposizioni attuative per l'adempimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela emanate dalla Banca di Italia ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 231/07.

Cordiali saluti.

Il Direttore di Dipartimento
Dr. Emanuele Riva

